



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 54 DEL 16-06-2015

Oggetto: VIA - AIA. Società A2A Ambiente spa - Realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona industriale di Brindisi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che:

- con nota prot. 18831 del 26/03/2014 l'ing. Paolo Rossetti, in qualità di Presidente della società A2A Ambiente SpA, con sede legale in Via Lamarmora 230, Brescia, ha presentato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/2001 e s.m.i. l'istanza volta all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella zona industriale di Brindisi, all'interno dello stabilimento Edipower;
- con pec del 01/04/2014, acquisita al prot. 23653 del 14/04/2014, il proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni relative all'avviso di deposito del progetto sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* e sul *Sole 24 ore* del 31/03/2014;
- il medesimo avviso è stato pubblicato, a cura del proponente, anche sul BURP n. 46 del 03/04/2014, mentre l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare tutti gli elaborati sul proprio sito web;
- con nota prot. 25907 del 24/04/2014 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, e dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 29/04/2014 sono pervenute le osservazioni di Legambiente Brindisi, acquisite al prot. 26731 del 30/04/2014;
- con nota prot. 32230 del 27/05/2014 è stato trasmesso il verbale della prima Conferenza di Servizi svoltasi il 14/05/2014, nel corso della quale:
 - il Presidente della Conferenza ha inquadrato il procedimento alla luce della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, precisando che, con il provvedimento finale, l'Ufficio procedente rilascerà tutte le autorizzazioni di propria competenza riguardanti l'opera da realizzare e coordinerà il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli altri Enti convocati, da acquisire in sede di Conferenza di Servizi;
 - in relazione all'organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi, ha specificato che, allo scadere dei 60 giorni dell'avviso di pubblicazione sui quotidiani e sul BURP per la presentazione di osservazioni, fissato al 30/05/2014, sarà convocata la Conferenza di Servizi decisoria e contestualmente ha informato il proponente che sono già pervenute le osservazioni da parte di Legambiente Brindisi e che le stesse sono state pubblicate sul sito web della Provincia di Brindisi;
 - il dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ha posto una questione preliminare circa la procedibilità dell'istanza, atteso che l'intervento, per effetto dell'intervenuto D.Lgs. 46/2014, rientra nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ha chiesto all'ufficio procedente di verificare la sussistenza della propria competenza sul procedimento vista l'entrata in vigore della L.R. 3/2014;
 - il Presidente della Conferenza ha confermato che, anche alla luce degli indirizzi applicativi forniti dalla Regione Puglia con Del. G.R. 557 del 02/04/2014, la competenza sul procedimento in esame è provinciale, ma che tuttavia solleciterà gli uffici regionali, invitati alla Conferenza di Servizi ma assenti, ad esprimersi in proposito;
 - in merito a quanto evidenziato dal Comune, il proponente ha dichiarato che i contenuti della documentazione agli atti sono già rispondenti a quanto previsto dalla normativa in materia di AIA, e che comunque è disponibile ad avviare formalmente, con apposita istanza, la procedura in questione;

- sono state acquisite:
 1. la nota prot. 1945 del 13/05/2014 con cui il Consorzio ASI evidenzia che, sulla scorta del Regolamento Suoli, *non può condividersi la scelta del sito previsto per il nuovo impianto e, pertanto, si pone la necessità che la società proponente ricerchi e proponga siti alternativi;*
 2. la nota prot. 5745 del 12/05/2014 con cui l’Autorità di Bacino della Puglia segnala che *una parte dell’area d’intervento è interessata da vincolo PG2 rispetto al quale vanno effettuate le valutazioni del caso;*
 3. la nota prot. 5889 del 13/5/2014 con cui la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia comunica che, *per quanto di competenza ai fini della tutela archeologica, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere;*
- i rappresentanti del Comune di Brindisi, in merito al parere rilasciato dal Consorzio ASI, hanno confermato che lo stesso è in accordo alla pianificazione comunale;
- il rappresentante del DAP Brindisi di ARPA Puglia ha sollevato alcune questioni pregiudiziali alla valutazione del progetto da parte di ARPA, che attengono alla necessità di acquisire l’eventuale restituzione agli usi legittimi dell’area d’impianto, che ricade nel Sito Inquinato di interesse nazionale di Brindisi di competenza del MATTM, alla classificazione di parte dell’area d’impianto a rischio idrogeologico R3 e R2 e lambita da aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG2), criterio escludente ai sensi dei vigenti piani regionali dei rifiuti (urbani e speciali) e alla carenza della documentazione con riferimento alla valutazione d’impatto sanitario (ai sensi del DPCM 27/12/88);
- il rappresentante della ASL Brindisi, ha chiesto chiarimenti circa le fonti consultate alla base delle valutazioni condotte nel SIA e ha esplicitato che, in relazione alla richiesta di AIA, esprimerà successivo parere;
- il rappresentante della Capitaneria di Porto di Brindisi, considerato che l’impianto è realizzato su aree non demaniali marittime, né ravvisando profili di interesse per la sicurezza della navigazione e la polizia marittima, ha evidenziato di non avere competenza ad esprimersi sul progetto;
- è stato stabilito di aggiornare i lavori della Conferenza e assegnare al proponente 30 giorni per presentare l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’intervenuto D.Lgs. 46/2014, per controdedurre ai pareri acquisiti e per fornire le integrazioni richieste, tra le quali il piano di approvvigionamento dei rifiuti e l’analisi costi benefici supportata dall’esame della sostenibilità economica dell’intervento;
- in data 01/06/2014 sono pervenute le osservazioni dell’associazione Salute Pubblica, acquisite al prot. 33896 del 04/06/2014 e pubblicate sul sito della Provincia;
- il proponente ha presentato, con nota prot. 36075 del 12/06/2014, l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni già pervenute; tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito della Provincia in data 17/06/2014, ai sensi del comma 3 dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. 39133 del 27/06/2014 l’Ufficio procedente ha sollecitato gli uffici regionali Rischio Industriale e Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ad esprimersi in merito, rispettivamente, alla competenza al rilascio dell’AIA, alla luce della L.R. 3/2014 e della Del. G.R. 557 del 02/04/2014, e alla coerenza del progetto in questione con quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
- con successiva nota prot. 39989 del 01/07/2014 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 45562 del 28/07/2014 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 16/07/2014, nel corso della quale:

- il Presidente della Conferenza ha precisato che la seduta in questione costituisce formalmente il proseguimento della Conferenza di servizi istruttoria nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale e insediamento della Conferenza di Servizi istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - sono state acquisite:
 1. la nota prot. 2958 del 15/07/2014 con cui il Consorzio ASI Brindisi conferma la propria titolarità ad esprimersi in merito alla conformità urbanistica dell'opera oltre che sulla sua localizzazione, in virtù della propria competenza non solo sui suoli di proprietà del consorzio ma su tutti i suoli edificabili dell'intera zona A.S.I., e ribadisce il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto all'interno della centrale Edipower;
 2. la nota prot. 39580 del 16/07/2014 con cui Arpa Puglia segnala l'assenza del Piano di Monitoraggio e Controllo nella documentazione AIA presentata, la necessità di acquisire comunque il nulla osta dell'Autorità di Bacino della Puglia circa la presenza di un'area R2 e R3, la richiesta di integrazione della valutazione d'impatto sanitario condotta nel SIA nonché alcune ulteriori criticità progettuali da chiarire/integrare; inoltre ARPA Puglia sostiene che, stante la presenza di alcune connessioni tecniche tra il progetto in istruttoria e il progetto presentato da Edipower per la co-combustione del CSS, i due progetti dovrebbero essere valutati congiuntamente;
 3. la nota prot. 10565 del 14/07/2014 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici comunica di aver trasmesso il proprio parere endoprocedimentale alla Direzione Regionale, alla quale spetta l'espressione del parere definitivo;
 4. la nota prot. 8353 del 04/07/2014 con cui l'Autorità di Bacino della Puglia conferma la richiesta di integrazioni formulata nella precedente seduta della Conferenza di Servizi;
 - il proponente, in relazione al parere di ARPA Puglia, ha precisato che l'impianto, sebbene presenti alcune connessioni tecniche con il progetto Edipower, potrebbe esserne completamente indipendente;
 - sono stati discussi alcuni aspetti critici legati alla realizzazione del progetto, inerenti: la necessità che gli interventi che comportano una modifica nello stabilimento Edipower siano comunicati al competente Ministero almeno attraverso un'istanza di "modifica non sostanziale dell'AIA" già rilasciata da MATTM di titolarità di Edipower; l'esame delle influenze che l'ubicazione dell'impianto A2A potrebbe avere negli scenari incidentali legati allo stabilimento Edipower, soggetto ad art. 8 del D.Lgs. 334/1999 e relativi adempimenti; la mancata restituzione agli usi legittimi dell'area;
 - il rappresentante dei Vigili del Fuoco, nel condividere la necessità che siano attentamente approfondite nelle sedi opportune le implicazioni dell'insediamento di un nuovo impianto ai fini della valutazione dei Rischi di Incidenti Rilevanti connessi allo stabilimento Edipower, deposita la nota prot. 5430 del 17/06/2014 in cui si richiedono al proponente alcune integrazioni;
 - la rappresentante del Comune di Brindisi ha formulato alcune richieste di integrazione della documentazione tecnica per poter procedere alle valutazioni di competenza;
 - è stato stabilito di assegnare al proponente 60 giorni per controdedurre e integrare la documentazione presentata e trasmettere il verbale alla società Edipower perché fornisca alcuni chiarimenti, oltre che agli uffici del MATTM e del Ministero per lo Sviluppo Economico per le eventuali valutazioni di competenza;
- in data successiva sono state acquisite, ed allegate al verbale della Conferenza di servizi, la nota prot. 50279 del 16/07/2014 con cui la ASL comunicava di non poter partecipare alla Conferenza di Servizi e la nota prot. 9445 del 23/07/2014 con cui l'Autorità di Bacino della Puglia, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal proponente, non riteneva necessaria l'acquisizione del parere PAI;

- con pec del 16/09/2014 il Gestore ha formulato una richiesta di chiarimenti circa le integrazioni richieste da ARPA Puglia nella propria nota prot. 39580 del 16/07/2014;
- con nota prot. 58309 del 26/08/2014, acquisita al prot. 54498 del 17/09/2014, il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha formulato la propria richiesta di integrazioni;
- con pec del 23/09/2014, acquisita per conoscenza, la società Edipower SpA ha trasmesso al MATTM la nota prot. 2773 del 22/09/2014 di comunicazione di aggiornamento relativa al progetto e alla localizzazione del nuovo impianto proposto da A2A Ambiente all'interno del perimetro della propria Centrale Termoelettrica;
- il Proponente, con pec del 23/09/2014 (prot. 57083 del 30/09/2014) ha integrato la documentazione e con successiva pec del 13/10/2014 ha riscontrato il parere dell'ASL;
- in data 30/09/2014 è stata acquisita la nota di ARPA Puglia avente prot. 52567 del 30/09/2014 in cui si chiede di trasmettere la documentazione alla Commissione per la Valutazione del Danno Sanitario, cui l'Ufficio precedente ha dato riscontro con nota prot. 61193 del 17/10/2014;
- in data 08/10/2014 è stata acquisita via pec la nota prot. 8647 del 08/10/2014 con cui i Vigili del Fuoco chiedono che la richiesta di parere sia riformulata nei termini del DPR 151/11 e DM 07/08/2012;
- con nota prot. 63476 del 29/10/2014 l'Ufficio precedente ha richiesto al proponente di adempiere a quanto previsto dall'art. 9 comma 2) della L.R. 17/2007 circa le spese istruttorie relative al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Proponente ha dato riscontro con nota 2014-AMB-002527-P del 30/10/2014 e comunicato l'avvenuto adempimento con successiva pec del 12/11/2014;
- l'Ufficio precedente ha quindi convocato con nota prot. 72242 del 05/12/2014 la terza seduta della Conferenza di servizi per il 19/12/2014;
- con nota prot. 75658 del 23/12/2014 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 19/12/2014, nel corso della quale:
 - il Presidente della Conferenza di servizi ha specificato che la seduta, visti i tempi trascorsi dall'avvio del procedimento, è stata convocata quale conferenza di servizi decisoria;
 - sono state acquisite:
 1. la nota prot. 40381 del 09/12/2014 con cui il MATTM ha confermato che l'impianto in esame non è da considerarsi tecnicamente connesso al vicino impianto Edipower;
 2. la Deliberazione di Giunta del Comune di Brindisi n. 458 del 18/12/2014, con la quale il Comune di Brindisi esprime parere non favorevole;
 3. la nota prot. 71096 del 19/12/2014 con cui Arpa Puglia – DAP di Brindisi, nell'evidenziare numerose criticità esprime valutazione negativa;
 4. la nota prot. 5168 del 19/12/2014 con cui il Consorzio ASI conferma il parere non favorevole espresso nella precedente seduta della Conferenza di Servizi;
 5. la nota prot. 18619 del 18/12/2014 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici conferma quanto espresso nella nota prot. 10565 del 14/07/2014, cioè di aver trasmesso in via endoprocedimentale il parere alla Direzione Regionale, il cui contenuto non è noto alla Conferenza di Servizi;
 - il rappresentante dei Vigili del Fuoco, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, ha specificato di non potersi esprimere definitivamente in assenza delle determinazioni definitive del CTR – Puglia;
 - il rappresentante della Asl, richiamando la richiesta di integrazioni formulata dal dipartimento, ha espresso riserve sulla completezza della documentazione e comunicato di non poter formulare un parere in assenza di dette integrazioni;

- la responsabile del procedimento ha comunicato l'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio procedente con formulazione di un parere negativo sulla base delle motivazioni elencate nel verbale;
 - il Presidente della Conferenza, dopo aver riepilogato i pareri acquisiti, in applicazione delle norme che disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, ha comunicato di voler rimettere all'Ufficio procedente l'assunzione delle decisioni finali, sulla base delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza di Servizi;
 - il proponente ha richiesto una sospensione dei termini del procedimento, onde poter valutare e controdedurre ai pareri e alle osservazioni pervenute, produrre le integrazioni richieste e attendere la presa d'atto del CTR-Puglia;
 - è stato stabilito di concedere al proponente una sospensione dei termini di 60 giorni per controdedurre ai pareri e alle osservazioni pervenute e di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi;
- il proponente ha riscontrato alle richieste formulate dalla Asl con pec del 22/12/2014, inviata solo per conoscenza e priva degli allegati all'Ufficio procedente;
 - con successiva pec del 30/01/2015 il proponente ha invece integrato la documentazione progettuale di riscontro alle osservazioni emerse in Conferenza di Servizi;
 - in data 30/01/2015 è inoltre stata acquisita per pec la nota prot. EPW/AMS/361/2015/AF con cui la società Edipower spa ha inviato al MATTM una relazione sulle interferenze tra il progetto di bonifica Edipower e il progetto, proposto da A2A Ambiente, oggetto del presente provvedimento;
 - sono inoltre state acquisite con pec del 16/02/2015 la nota prot. 1949/STA del 16/02/2015 con cui la Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM ritiene applicabili le disposizioni di cui al D.L. 133/2014, convertito con L. 164/2014 e s.m.i., al progetto come descritto nel documento trasmessogli da Edipower, con pec del 27/02/2015 la nota prot. 1743 del 26/02/2015 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi rilascia il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi, con prescrizioni e la nota prot. 14834 del 19/02/2015, acquisita al prot. 12596 del 6/03/2015, con cui la ASL Brindisi esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - l'ufficio procedente ha quindi, con nota prot. 14694 del 18/03/2015, convocato la conferenza di servizi decisoria per il 14/04/2015;
 - con nota prot. 21963 del 23/04/2015 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 14/04/2015, nel corso della quale:
 - sono stati richiamati i pareri già espressi e sono state acquisite le seguenti ulteriori note:
 1. la nota prot. 1458 del 14/04/2015 con cui il Consorzio ASI conferma il parere espresso nella Conferenza di Servizi del 14/05/2014 con nota prot. 1945 del 13/05/2014;
 2. la nota prot. 20974 del 13/04/2015 con cui Arpa Puglia – DAP di Brindisi, nel confermare alcune criticità, esprime valutazione negativa ai fini dell'istruttoria VIA;
 3. la nota prot. 3830 del 08/04/2015 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici conferma, ai soli fini della tutela archeologica, il proprio parere di cui alla nota prot. 5889 del 13/05/2014;
 - il Presidente della Conferenza ha comunicato che l'Ufficio istruttore, dopo aver esaminato le integrazioni presentate dal proponente, ha confermato le proprie valutazioni, come motivato nella relazione istruttoria che ha consegnato in copia al proponente;
 - il rappresentante dei Vigili del Fuoco ha informato del rilascio, da parte della Direzione Regionale Puglia dei VV.FF., della presa d'atto circa la dichiarazione del non aggravio del livello di rischio preesistente in sito formulata da Edipower sul progetto in esame con nota 13175 del 23/12/2014 di cui l'Ufficio Procedente non era a conoscenza;

- il rappresentante del Comune di Brindisi ha informato la Conferenza che la Commissione comunale Locale del Paesaggio, con propria nota prot. 41168 del 29/05/2014, aveva comunicato al proponente che la competenza del procedimento di autorizzazione paesaggistica esulava da quelle delegate dalla Regione, e ha chiesto che fosse acquisito il parere dell'Ufficio regionale preposto; inoltre, in ragione delle notizie circolate a mezzo stampa circa la presentazione del nuovo piano industriale della società Edipower, ha chiesto un rinvio della Conferenza di Servizi per poter esaminare tale documentazione;
 - il Presidente, nel far presente che la Conferenza non aveva ricevuto tale nota della Commissione comunale Locale del Paesaggio, ha evidenziato che nelle precedenti sedute avrebbe potuto utilmente essere indicato, tra gli altri eventuali soggetti preposti all'espressione di pareri di competenza, anche l'Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia e che, invece, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia alla quale la Soprintendenza per i beni paesaggistici si rivolge in via endo-procedimentale è fra i convocati in Conferenza di Servizi e non ha fatto pervenire alcun parere;
 - il proponente ha ribadito l'espressa volontà di addivenire alla conclusione del procedimento sulla base di tutta la documentazione progettuale presentata e di non aver intenzione, alla luce del nuovo piano industriale cui il rappresentante del Comune fa riferimento, di presentare un nuovo e diverso progetto o di rinunciare a quello oggetto del presente procedimento;
 - il presidente della Conferenza, preso atto della volontà del proponente, conferma che non è più possibile procrastinare i tempi per la conclusione del procedimento e che, in ogni caso, il verbale della conferenza sarà trasmesso anche all'Ufficio Regionale Assetto del Territorio per l'acquisizione di eventuali ulteriori contributi di sua competenza;
 - il rappresentante del Comune di Brindisi, quindi, preso atto della decisione di non concedere un ulteriore rinvio della conferenza, deposita agli atti la nota prot. 27792 del 14/04/2015 con cui il Comune di Brindisi conferma il proprio parere negativo sul progetto;
 - si è stabilito, riepilogate e acquisite le determinazioni conclusive degli Enti partecipanti, di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi trasmettendo, ai sensi dell'art. 14ter comma 6bis della L. 241/90 e s.m.i., all'ufficio procedente, ovvero al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza.
- con la medesima nota prot. 21963 del 23/04/2015 il verbale è stato trasmesso anche al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, come stabilito in Conferenza di Servizi, assegnando un termine massimo di 10 per l'espressione delle eventuali valutazioni di competenza, cui non è pervenuto riscontro;
 - in pari data, ma dopo la chiusura della Conferenza, è stata acquisita la nota prot. 3388 del 14/04/2015 con cui l'Autorità Portuale di Brindisi ha comunicato di non rilevare aspetti di propria competenza;
 - l'ufficio procedente, con nota prot. 26538 del 19/05/2015, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza di Servizi, ha trasmesso al proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando alla società un termine di dieci giorni per trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a cui il proponente non risulta abbia fatto pervenire alcun riscontro.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone dei seguenti elaborati:

N. documento	Descrizione	Data emissione	Scala
RELAZIONI			
C152-PR-000-AE002-R00	Relazione illustrativa	Marzo 2014	
C152-PR-000-AE002-R01	Relazione illustrativa – Capitoli modificati a seguito di revisione	Giugno 2014	
C152-PR-000-AE001-R00	Relazione tecnica	Marzo 2014	
C152-PR-000-AE001-R01	Relazione tecnica – Capitoli modificati a seguito di revisione	Maggio 2014	
C152-PR-000-AE003-R01	Schede Tecniche ambientali - IPPC	Maggio 2014	
	Piano Preliminare di Sicurezza	20/03/2014	
	Studio d'Impatto Ambientale	Marzo 2014	
	Sintesi non tecnica dello Studio d'impatto ambientale	Marzo 2014	
	Allegato A al SIA: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute al suolo	Marzo 2014	
	Allegato B al SIA: Valutazione d'Impatto Acustico	Marzo 2014	
	Allegato C al SIA: Relazione Paesaggistica	Marzo 2014	
	Allegato D al SIA: Valutazione delle emissioni polverulente nella fase di cantiere	Marzo 2014	
	Allegato E al SIA: Relazione Geologica Preliminare	Marzo 2014	
	Nota per Relazione di Riferimento per Istanza di AIA	06/06/2014	
	Risposte e controdeduzioni a richieste/pareri CdS del 14/05/2014	06/06/2014	
	Allegato A – Risposte alle richieste contenute nel verbale della CdS	06/06/2014	
	Allegato B – Risposte al parere del Comune di Brindisi	06/06/2014	
	Allegato C – Risposte al parere di ARPA Puglia	06/06/2014	
	Allegato D – Risposte al parere di ASL	06/06/2014	
	Allegato E – Risposte al parere dell'AdB Puglia	06/06/2014	
	Allegato F – Risposte al parere del Consorzio ASI	06/06/2014	
	Allegato G – Controdeduzioni alle osservazioni di Legambiente	06/06/2014	
	Allegato H – Controdeduzioni alle osservazioni di Salute Pubblica	06/06/2014	
C152-PR-000-AE005-R00	Risposte e controdeduzioni a richieste/pareri CdS del 16/07/2014	Settembre 2014	
C152-PR-000-AE006-R00	Risposte e controdeduzioni a richieste della Provincia di Brindisi contenute nel verbale della CdS del 16/07/2014	Settembre 2014	
	Valutazione degli effetti indotti da eventi incidentali su impianti ad alto rischio	Settembre 2014	
C152-PR-000-AE007-R00	Risposte alle osservazioni del Comune di Brindisi consegnate durante la CdS del 16/07/2014	Settembre 2014	
C152-PR-000-AE008-R00	Risposte alle osservazioni del Comune di ARPA Puglia consegnate durante la CdS del 16/07/2014	Settembre 2014	
C152-PR-000-AE003-R00	Piano di Monitoraggio e Controllo	Luglio 2014	
C152-PR-000-AE009-R00	Risposte alle osservazioni di ASI consegnate durante la CdS del 16/07/2014	Settembre 2014	
	Risposte alle richieste contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi del 19/12/2014 inviato dalla Provincia di Brindisi il 30/12/2014	27/01/2015	
	Risposte alle richieste del Comune di Brindisi allegate al Verbale della Conferenza di Servizi del 19/12/2014 inviato dalla Provincia di Brindisi il 30/12/2014	27/01/2015	
	Risposte alle richieste di ASL BR/1 - Dip.to di prevenzione allegate al Verbale della Conferenza di Servizi del 19/12/2014 inviato dalla Provincia di Brindisi il 30/12/2014 e allegato.	27/01/2015	
	Risposte alle richieste di ARPA Puglia allegate al Verbale della Conferenza di Servizi del 19/12/2014 inviato dalla Provincia di Brindisi il 30/12/2014 e allegati.	27/01/2015	
DOCUMENTI GRAFICI - TAVOLE			
C152-AP-000-AA001-R00	Tav. 1 – Inquadramento territoriale	13/01/2014	Varie

C152-AP-000-AY001-R01	<i>Tav. 2 – Planimetria generale</i>	09/06/2014	1:500
C152-AP-000-AB001-R01	<i>Tav. 3 – Piante</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AZ001-R00	<i>Tav. 4 – Sezioni</i>	14/01/2014	1:200
C152-AP-000-AF001-R01	<i>Tav. 5 – Prospetti</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AY002-R01	<i>Tav. 6a – Planimetria reti di raccolta acque meteoriche, raccolta percolato e raccolta acque nere</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AY003-R01	<i>Tav. 6b – Planimetria antincendio e reti acqua potabile e industriale</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AY004-R01	<i>Tav. 6c – Planimetria reti elettriche interrato, rete dati e telefono interrato, rete di messa a terra</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AY005-R01	<i>Tav. 7 – Fabbricati minori</i>	09/06/2014	1:100
C152-AP-000-MA002-R00	<i>Tav. 8 – Pianta – Elenco componenti impianto</i>	Febbraio 2014	1:200
C152-AP-000-AB002-R01	<i>Tav. 9 – Punti di emissione in aria e livelli di rumore</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AS001-R00	<i>Tav. 10 – Bilancio di massa – Diagramma di flusso (percentuali stimate)</i>	15/01/2014	-
C152-AP-13Z-EA001-R00	<i>Tav. 11 – Schema di distribuzione M.T. e B.T.</i>	13/01/2014	1:1
C152-AP-000-AB003-R00	<i>Tav. 12 – Pianta fondazioni</i>	15/01/2014	1:200
C152-AP-000-AY006-R01	<i>Tav. 13a – Movimenti di terra</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AY007-R01	<i>Tav. 13b – Demolizioni e rimozioni</i>	09/06/2014	1:200
C152-AP-000-AA002-R01	<i>Tav. 14 – Simulazione 3D</i>	09/06/2014	-
C152-AP-000-AA003-R00	<i>Tav. 15 – Raffinazione - Viste 3D</i>	16/01/2014	-
C152-AP-000-AY008-R01	<i>Tav. 16 – Area di stoccaggio temporaneo all'esterno dell'edificio</i>	09/06/2014	1:500
C152-PR-10Z-AS001-R00	<i>Trattamento aria – diagramma a blocchi</i>	20/01/2014	-
C152-PR-17A-AS001-R01	<i>Gestione delle acque – diagramma a blocchi</i>	29/05/2014	-
C152-CT-000-AS001-R00	<i>Cronoprogramma</i>	04/12/2013	-
	<i>Tav. 1.1 - Valutazione degli effetti su impianti ad alto rischio – localizzazione delle aree soggette a eventi incidentali</i>	Settembre 2014	1:400
	<i>Tav. 1.2 - Valutazione degli effetti su impianti ad alto rischio – localizzazione delle aree soggette a eventi incidentali</i>	Settembre 2014	1:400
	<i>Tav. 1.3 - Valutazione degli effetti su impianti ad alto rischio – localizzazione delle aree soggette a eventi incidentali</i>	Settembre 2014	1:400
	<i>Tav. 1.4 - Valutazione degli effetti su impianti ad alto rischio – localizzazione delle aree soggette a eventi incidentali</i>	Settembre 2014	1:400
	<i>Tav. 2 - Valutazione degli effetti su impianto CSS da CTE Brindisi – inviluppi scenari incidentali da Rapporto di Sicurezza CTE</i>	Settembre 2014	1:1200
	<i>Tav. 3.1 - Valutazione degli effetti su impianto CSS da CTE Brindisi – effetti da incendio in futuro deposito CSS interno a CTE</i>	Settembre 2014	1:400
	<i>Tav. 3.2 - Valutazione degli effetti su impianto CSS da CTE Brindisi – effetti da incendio in futuro deposito CSS interno a CTE</i>	Settembre 2014	1:400

– dall'esame di tale documentazione si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

Inquadramento territoriale e urbanistico:

- l'area interessata dal progetto è ubicata nel comune di Brindisi, su terreni individuati al foglio di mappa 58, part. 832, all'interno della centrale Edipower, nella zona a NW, destinata a parcheggio;
- secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi la particella in esame risulta tipizzata come zona D3 – produttiva industriale A.S.I. e, per la zonizzazione acustica comunale, come classe VI industriale;
- inoltre risulta ubicata all'interno del Sito di Interesse Nazionale per la Bonifica di Brindisi, ed è classificata secondo la zonizzazione per la qualità dell'aria come zona IT16103 Zona industriale;
- non ricade all'interno di aree naturali protette, parchi, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, zone IBA ed è posta in adiacenza a una zona PG3 secondo il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia;

- ai sensi del PPTR della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, nonché secondo il D.Lgs. 42/04, l'area rientra nei territori costieri (entro 300 m dalla linea di costa) di cui ai Beni paesaggistici appartenenti alle componenti idrologiche, per i quali ai sensi dell'art. 38 comma 2 e comma 6 delle NTA del PPTR ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- ai sensi del Piano di Tutela delle Acque la zona rientra in aree vulnerabili da contaminazione salina;

Descrizione del progetto:

- l'impianto in progetto è finalizzato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 95.000 t/anno, per produrre fino a 75.000 t/a di CSS combustibile;
- le operazioni da eseguire all'interno dell'impianto corrispondono a quelle previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti R3 - *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*, R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* e R13 - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*;
- i quantitativi massimi previsti per gli stoccaggi sono di 1710 m³ in R13 e 3450 m³ quale stoccaggio massimo del CSS-combustibile;
- il processo si articola in due linee separate (bioessiccazione e raffinazione) e l'impianto è progettato per ricevere rifiuti 260 giorni/anno (5 gg/settimana), mentre il processo di bioessiccazione sarebbe attivo 24h/g per 365 giorni/anno;
- le fasi del processo sono schematicamente le seguenti:
 1. scarico dei rifiuti in entrata (pesatura, verifica della potenziale radioattività, controllo della documentazione di accompagnamento, deposizione nelle vasche di ricezione);
 2. triturazione (se necessaria) e stoccaggio temporaneo del materiale;
 3. bioessiccazione per la stabilizzazione del materiale organico, qualora necessaria;
 4. raffinazione (produzione CSS), attraverso le seguenti fasi:
 - a. vagliatura con vaglio rotante (fori 20 mm – eliminazione sabbia, piccoli pezzi di vetro e ceramica, sassi);
 - b. separazione aerea (per eliminare le inclusioni pesanti inerti: pietre e vetro, e metalli);
 - c. eliminazione del PVC tramite scanner ottico (tecnologia NIR - Near Infra Red) e getti d'aria compressa;
 - d. deferrizzazione;
 - e. triturazione secondaria;
 - f. deferrizzazione/demetallizzazione ulteriore attraverso due deferrizzatori a magneti permanenti (uno per il ferro, l'altro per l'alluminio);
 - g. trasporto allo stoccaggio tramite un sistema di nastri trasportatori e/o redler;
 - h. deferrizzazione dello scarto ottenuto dal separatore aerea, al fine di recuperare metalli ferrosi;
 - i. deferrizzazione della frazione fine ottenuta dal vaglio rotativo;
 - j. ulteriore vagliatura della frazione fine (0-20mm) tramite un vaglio vibrante, per separare la frazione 0-10mm da unire al combustibile dalla frazione 10-20mm, da inviare agli scarti;
 5. stoccaggio del CSS in tre vasche, in grado ciascuna di contenere la produzione di CSS di una giornata di lavorazione;
- la struttura sarà composta da tre fabbricati: uno per la bioessiccazione, costituito da un capannone monoblocco a campata singola, con tetto a due falde, delle dimensioni di 96,10 m x 26,00 m e altezza complessiva fuori terra di 16,70 m, uno per la raffinazione, che costituisce

la diretta continuazione sul lato nord dell'edificio di bioessiccazione, anch'esso costituito da un capannone monoblocco a campata singola, con tetto a due falde, delle dimensioni di 53,40 m x 25,80 m e altezza complessiva fuori terra di 16,70 e un terzo per i servizi, addossato alla parete ovest del fabbricato di raffinazione, delle dimensioni di 25,60 m x 6,80 m, disposto su 3 livelli per un'altezza complessiva di 12,80 m;

- l'intervento rientra nel campo di applicazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla voce A.2.f) dell'Allegato A della L.R. 11/01 e s.m.i. e altresì nel campo di applicazione del procedimento di AIA in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 46/2014;

Rilevato dalla documentazione presentata dal proponente che:

- i possibili impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, con riferimento alle diverse componenti ambientali, e i relativi presidi previsti in progetto a tutela dell'ambiente, sono i seguenti:

Emissioni in atmosfera

- tutte le aree dell'impianto destinate allo scarico, allo stoccaggio, alla bioessiccazione e alla lavorazione meccanica del rifiuto sono dotate di sistema di aspirazione forzata; l'aria aspirata è inviata al sistema di abbattimento odori, costituito da un biofiltro;
- l'aria prelevata dalla zona di raffinazione, invece, passa attraverso un sistema di depolverazione costituito da un filtro a maniche, prima dell'invio al biofiltro; le polveri vengono recuperate come combustibile;
- il sistema di aspirazione della navata di bioessiccazione è costituito da una pavimentazione ad elementi forati di cemento al di sotto del quale si realizza un "plenum" aspirato da cui partono le tubazioni che convogliano l'aria che ha attraversato (dall'alto verso il basso) i cumuli dei rifiuti al sistema di depurazione;
- nell'edificio di scarico, triturazione e bioessiccazione non è prevista presenza di personale;
- l'aria del corpo servizi e della sala controllo, dove è prevista la presenza di personale addetto, è aspirata dall'ambiente esterno, filtrata (carboni attivi) e condizionata, in modo da mantenere un ambiente sempre leggermente pressurizzato;
- il capannone entro cui si svolgono le attività è dotato di portoni ad apertura/chiusura rapida;
- le emissioni previste dall'impianto sono odori e NH₃ (per un quantitativo stimato di circa 4,6 t/a);

Approvvigionamento idrico

- l'alimentazione dell'acqua potabile avverrà dalla rete pubblica a cui si prevede l'allacciamento, da utilizzarsi anche, nel caso in cui l'acqua di seconda pioggia non fosse sufficiente, per il riempimento del serbatoio di alimentazione della rete interna di acqua ad uso industriale e del serbatoio antincendio;
- il fabbisogno di acqua potabile previsto è di 365 m³/anno, mentre quello di acqua industriale di circa 3250 m³/anno;

Scarichi idrici

Acque di processo

- le acque reflue generate nella linea di bioessiccazione, unitamente alle acque di percolazione che si generano dai fenomeni di condensa e dalle precipitazioni insistenti sul biofiltro, vengono raccolte in una vasca di stoccaggio di circa 120 m³;
- la trincea di alloggiamento della tubazione principale di raccolta del percolato nell'area di bioessiccazione sarà impermeabilizzata con l'utilizzo di una membrana in PEAD dello spessore di 2 mm, posata su un manto di tessuto non tessuto a sua volta sovrapposto ad uno strato di sabbia fine;

- il volume raccolto può essere ricircolato per l'irrigazione del materiale triturato oppure caricato su autocisterne ed inviato ad un impianto esterno per la depurazione;

Acque meteoriche

- le acque piovane dei piazzali dell'impianto saranno raccolte attraverso un sistema di caditoie grigliate e convogliate ad un pozzetto scolmatore per separare prima e seconda pioggia;
- le acque di prima pioggia (pari ai primi 5 mm di precipitazione) saranno accumulate nella vasca di accumulo di prima pioggia per poi essere inviate alla vasca di stoccaggio delle acque reflue provenienti da biofiltro e bioessiccazione, insieme alle quali potranno essere ricircolati come acqua di irrigazione del materiale triturato oppure caricate su autocisterne ed inviate ad un impianto esterno per la depurazione;
- le acque di dilavamento successive sono deviate ad un manufatto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, e successivamente ad un pozzetto di accumulo e confluenza con la rete delle acque dalle coperture/tetti (dette bianche) in cui è alloggiata una pompa di rilancio; tale pompa permette di inviare il volume di seconda pioggia ad un serbatoio di accumulo della capacità di 250 m³ destinato all'alimentazione della rete dell'acqua industriale, utilizzata per eventuali lavaggi, per l'irrigazione manuale delle aree verdi, per l'irrigazione del biofiltro o per il riempimento della riserva antincendio in seguito a incendi o test. Alternativamente al pozzetto di scarico (preceduto da pozzetto di campionamento e controllo) nella rete meteorica esistente di Edipower (punto S1) nel caso di eccedenze;
- le acque piovane delle coperture del fabbricato principale e dei fabbricati minori viene raccolta dai canali di gronda, convogliata nei pluviali e tramite due rami principali di tubazione in PVC trasferite verso il pozzetto di confluenza con le acque di seconda pioggia (previo passaggio in pozzetto di controllo e campionamento);
- considerando un valore medio annuo di precipitazioni di 590 mm di pioggia su tutte le superfici drenate dalle reti di raccolta (piazzali e acque bianche) il quantitativo annuo complessivamente prodotto risulta pari a 5780 m³, approssimativamente suddivisibili in 850 m³ di prima pioggia e 4930 m³ di seconda pioggia e acque bianche;
- i piazzali esterni saranno impermeabilizzati tramite pavimentazione in calcestruzzo e conglomerato bituminoso;

Acque di scarico civili

- per la raccolta delle acque di scarico civili prodotte dai servizi igienici si prevede la realizzazione di una condotta di raccolta dedicata che farà confluire le acque nere in una fossa Imhoff per la rimozione delle componenti solide e quindi all'interno una vasca di stoccaggio della capacità di circa 40 m³ da cui potranno essere caricate su autocisterna ed inviate ad un impianto di depurazione esterno, oppure rilanciate ad un pozzetto di scarico nella rete acque sanitarie esistente Edipower (punto S2).

Materie Prime e stoccaggi

- l'unico materiale richiesto per l'impianto, oltre ai rifiuti in ingresso, è il materiale di riempimento del biofiltro (1390 m³ ogni 5-7 anni) poiché nel processo non si prevede di utilizzare alcun reagente;
- la materia prima necessaria per le lavorazioni è costituita da rifiuti classificati dal proponente come rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal pre-trattamento di rifiuti urbani o rifiuti assimilabili agli urbani in altri impianti, appartenenti alle seguenti macro-categorie:
 - rifiuti biostabilizzati;
 - scarti da impianti di compostaggio;
 - scarti/frazione non recuperabile da impianti di recupero;
 - CSS primario;
 - CSS finale che necessita di ulteriore raffinazione.
- nello specifico i rifiuti in ingresso all'impianto saranno riferibili ai seguenti codici CER:

- 190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 190503 compost fuori specifica;
- 191201 carta e cartone (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti);
- 191204 plastica e gomma;
- 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 170203 plastica UNA TANTUM;

Produzione rifiuti

- l'impianto è progettato per produrre CSS con caratteristiche conformi al DM n. 22 del 14/02/2013; nel caso in cui il CSS non rispetti le caratteristiche verrà considerato rifiuto e riprocessato nell'impianto oppure inviato a recupero/smaltimento con i CER 191210 – 191212;
- gli ulteriori rifiuti potenzialmente prodotti dall'impianto saranno:
 - CSS rifiuto (191212) da avviare a recupero;
 - Scarti di raffinazione (191212) da avviare a recupero/smaltimento;
 - Plastiche clorate (191212) da avviare a recupero/smaltimento;
 - Metalli ferrosi (191202) da avviare a recupero;
 - Metalli non ferrosi (191203) da avviare a recupero;
 - Reflui (161002) da avviare a recupero/smaltimento;

Interazioni con la falda

- la falda presenta una soggiacenza media di circa 6,00 m rispetto alla quota del piazzale esistente (+6,90 m), ad eccezione delle aree delle vasche di scarico e triturato, di raccolta acque reflue e di stoccaggio del prodotto finito, per le quali sono previsti scavi ad una profondità tra 4,60 m e 5,10 m (profondità massima di scavo);
- per queste aree, che potrebbero interagire con la falda in caso di oscillazioni della soggiacenza media, si prevede la formazione di un tampone di fondo con la tecnica del Jet Grouting, previa realizzazione di diaframmi con la medesima tecnica o infissione di palancole metalliche a perdere;

Terre e rocce da scavo

- i volumi di scavo saranno di circa 11.250 m³, dei quali circa 7.050 m³ saranno sottoposti alle analisi di classificazione previste dalla normativa vigente e, se idonei, utilizzati per i rinterri; tale quantità potrebbe eventualmente essere aumentata creando un dosso piantumato lungo la fascia verde sul lato mare;
- la parte eccedente (circa 4200 m³) sarà inviata a recupero o smaltita ai sensi della normativa vigente.

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda al Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- la L.R. n. 4 del 12/02/2014 recante "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di*

valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";

- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante *L.R. n. 3/2014 Art 1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi;*
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e AIA;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *"Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";*
- il D.Lgs. 42/2004 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio";*
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con Delibera di G.R. n. 1748/2000;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: *"Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche"* e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09 *"Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (PRGRS)";*
- la L.R. n. 30/1986 *"Smaltimento rifiuti – norme integrative e di prima attuazione";*
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- la Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19/06/2014 recante *"Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti";*
- D.M. Ambiente 24.04.2008 recante *Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;*
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 *Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006;*
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";*
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;

- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Riscontrato che:

- con riferimento alla coerenza con gli strumenti di pianificazione in materia di rifiuti, secondo il proponente, il progetto in esame sarebbe soggetto unicamente alle disposizioni del PRGRS, in quanto destinato a recuperare rifiuti speciali non pericolosi;
- in merito alla coerenza del progetto con la pianificazione regionale è stato più volte sollecitato ad esprimersi il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, invitato in Conferenza di Servizi, ma non è pervenuto alcun parere;
- a giudizio dell'ufficio precedente il progetto in esame rientra anche nel campo di applicazione del PRGRU, che alla parte II - O2 *Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani*, paragrafo 1.2 *Ambito di applicazione* prevede al punto 3) *Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani* e specifica anche che *per le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi che trattano anche rifiuti speciali non ricompresi nella tipologia "3", si applicano i criteri più restrittivi di cui al presente Piano e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente*;
- relativamente ai criteri localizzativi previsti dal PRGRU il progetto rientra nelle seguenti casistiche:
 - Tutela dei beni ambientali e culturali (fascia di 300 m dalla linea di battigia): ESCLUDENTE;
 - Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati: ESCLUDENTE;
 - Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale: PENALIZZANTE;
- relativamente ai criteri localizzativi previsti dal PRGRS, invece, il progetto rientra nelle seguenti casistiche:
 - Tutela dei beni ambientali e culturali (fascia di 300 m dalla linea di battigia): ESCLUDENTE;
 - Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati: ESCLUDENTE;
 - Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale: PENALIZZANTE;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, fatta eccezione del permesso a costruire;
- l'ufficio precedente ha provveduto, attraverso l'applicazione dell'istituto della Conferenza di Servizi, a coordinare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'approvazione progettuale, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi;
- al termine dei lavori della Conferenza di Servizi la posizione espressa da ciascun Ente è la seguente:
 - il Consorzio ASI, secondo quanto riportato con note prot. 1945 del 13/05/2014, prot. 2958 del 15/07/2014, prot. 5168 del 19/12/2014 e prot. 1458 del 14/04/2015, ritiene il progetto non compatibile per la sua ubicazione con le previsioni di sviluppo dell'area per attività di logistica, portuale e retroportuale;

- il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole con Deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 18/12/2014, confermato con nota prot. 27792 del 14/04/2015;
 - l'Arpa Puglia - DAP di Brindisi ha espresso, con nota prot. 20974 del 13/04/2015, valutazione negativa in merito all'istruttoria VIA;
 - l'A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione ha espresso parere favorevole con prescrizioni, facendo salvo l'ambito applicativo della L.R. 21/12 e le Linee Guida emanate con R.R. 24/12 inerente la Valutazione del Danno Sanitario, senza nulla specificare in merito, atteso anche che la normativa regionale di riferimento attribuisce alla struttura sanitaria aspetti di rilevante competenza;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia, alla luce delle modifiche apportate dal Gestore al perimetro d'impianto, ha dichiarato con nota prot. 9445 del 23/07/2014 la non necessità di acquisire il parere di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico;
 - l'Autorità Portuale, con nota prot. 3388 del 14/04/2015, ha comunicato di non rilevare aspetti di propria competenza;
 - la Capitaneria di Porto di Brindisi, nella prima seduta della Conferenza di Servizi, ha dichiarato di non avere competenze in merito al progetto in esame;
 - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Brindisi ha rilasciato con nota prot. 1743 del 26/02/2015 il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi;
 - la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia non ha espresso alcun parere;
 - la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ha dichiarato con nota prot. 5889 del 13/05/2014 e confermato con nota prot. 3830 del 08/04/2015 di non ravvedere motivi ostativi alla realizzazione delle opere, richiamando altresì al rispetto degli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
 - la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha comunicato, con nota prot. 10565 del 14/07/2014, di essersi espressa in via endoprocedimentale con parere inviato alla direzione regionale, cui spetta l'espressione del parere definitivo, che comunque non risulta acquisito;
 - la Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha espresso alcun parere;
 - la Regione Puglia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti non ha espresso alcun parere;
 - il MATTM con nota prot. 1949/STA del 16/02/2015 ha espresso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità degli interventi da realizzare con gli obblighi in materia di bonifica.
- sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri favorevoli espressi da Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenza ai beni archeologici e ai pareri non favorevoli espressi da Provincia, Comune, Consorzio ASI e Arpa è stato demandato al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede.

Valutato pertanto che, come già motivato nella relazione istruttoria allegata al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 14/04/2015 e comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. con nota prot. 26538 del 19/05/2015:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali, il suo inquadramento rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione, nonché le condizioni di esercizio in relazione a quanto previsto al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

- il progetto in esame non risulta coerente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) approvato con Del.C.R. n. 204 del 8 ottobre 2013 con riferimento ai criteri localizzativi, sebbene il proponente non ritenga di dovervi fare riferimento;
- il mancato recepimento nella pianificazione provinciale di tali criteri non implica la loro inapplicabilità, come sostenuto dal Gestore: secondo il piano, infatti, le Province *possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali*;
- il progetto non è, inoltre, coerente con gli scenari previsti dal PRGRU, né si ritiene accoglibile l'interpretazione del proponente secondo cui le previsioni del Piano non sarebbero applicabili all'impianto in quanto lo stesso produrrebbe un CSS definito dalla vigente normativa (DM n. 22 del 14 febbraio 2013) materia/combustibile e non rifiuto; l'impianto infatti è alimentato in ingresso con rifiuti speciali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e pertanto deve in ogni caso essere inquadrato nell'ambito della pianificazione regionale specifica;
- nel Rapporto Ambientale che accompagna il PRGRU approvato, laddove si fa riferimento al principio gerarchico della gestione dei rifiuti, nonché all'orientamento del Governo Regionale rimarcato anche nella deliberazione di Giunta n. 959/2013 di adozione del PRGRU, si chiarisce che si *punta alla eliminazione del CSS trattato dal circuito della combustione, nobilitando tutte le varie componenti presenti con un recupero che può raggiungere percentuali dell'ordine del 90%*; pertanto, la produzione di CSS combustibile prevista in progetto non risponde alla previsione della pianificazione regionale di eliminare il CSS dal circuito della combustione;
- relativamente alla raffinazione del CSS primario il PRGRU stima un'autosufficienza dell'impiantistica regionale esistente (al 65% di raccolta differenziata) e una leggera insufficienza con raccolta differenziata al 40%; tale criticità non riguarda la Provincia di Brindisi, nella quale la potenzialità già presente è sufficiente a trattare il CSS primario derivante dalla lavorazione di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti dalla Provincia;
- inoltre la previsione del Piano citata dal proponente secondo cui *sarebbe conveniente che gli impianti di raffinazione del CSS riuscissero a produrre un CSS-combustibile piuttosto che un CSS-rifiuto* non equivale alla previsione di nuovi impianti, ma alla riqualificazione di quelli esistenti; l'impianto in esame, invece, è qualificabile come nuovo impianto, non previsto dalla pianificazione di settore;
- il progetto non risulta coerente con la pianificazione urbanistica, in quanto pur essendo ubicato in zona D3 – *produttiva industriale A.S.I.* secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi, i titolari della competenza in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia nell'area, ovvero il Comune di Brindisi e il Consorzio ASI, hanno motivato in Conferenza di Servizi la non coerenza dell'intervento in progetto con le previsioni di sviluppo dell'area per attività di logistica, portuale e retroportuale, e con il Piano Regolatore Territoriale dell'ASI di Brindisi;
- in presenza di parere negativo sia del Comune di Brindisi che del Consorzio ASI, in capo ai quali permangono le competenze in questione, l'ufficio precedente ritiene di non dover applicare le previsioni di cui all'art. 208 comma 6 secondo cui l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- l’impianto è inoltre ubicato nella fascia di 300 m dalla linea di costa, area tutelata per legge dall’art. 142 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per il quale non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il proponente ha presentato istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al Comune di Brindisi, contestualmente all’istanza di VIA. In sede di Conferenza di Servizi decisoria l’Ufficio procedente ha appreso che la Commissione comunale Locale del Paesaggio, con propria nota prot. 41168 del 29/05/2014, aveva comunicato al proponente che la competenza del procedimento esula da quelle delegate dalla Regione;
- con nota prot. 21963 del 23/04/2015 di trasmissione del verbale della Conferenza di servizi decisoria l’Ufficio procedente ha richiesto al competente Ufficio Regionale di esprimere le proprie valutazioni, che allo stato non risultano pervenute. Resta quindi la circostanza per cui non è stata acquisita né l’autorizzazione paesaggistica né il parere della Soprintendenza per i beni paesaggistici o del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia.
- l’Ufficio procedente non ritiene pertanto, in assenza dei predetti pareri, di dover sostituire l’Autorizzazione Paesaggistica con il provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 4/2014;
- secondo il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, l’area in esame rientra nei territori costieri (Beni paesaggistici appartenenti alle componenti idrologiche), per i quali ai sensi dell’art. 38 comma 2 e comma 6 delle NTA del PPTR ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice. Inoltre, all’art. 45 *Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”* comma 2 si specifica che *non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano ... omissis... a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Il comma 3, in particolare, elenca gli interventi ammissibili, fra i quali non è previsto l’insediamento di nuovi impianti, ma solo realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.* Pertanto il progetto in esame non è coerente con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;
- la valutazione degli impatti ambientali del progetto ha quale punto di forza, rispetto al quale vengono determinati tutti i possibili impatti positivi, la previsione di utilizzare il CSS prodotto presso la contigua centrale Edipower (minimizzazione dei trasporti, utilizzo delle medesime reti tecnologiche, ecc...);
- tuttavia allo stato attuale la Centrale Edipower è in possesso di un’AIA vigente (Decreto DVA_DEC-2012-0000434 del 07/08/2012) che non prevede l’utilizzo del CSS, ma che prevede invece l’adeguamento dell’impianto ad alcune prescrizioni, rispetto alle quali la stessa società al momento non risulta abbia adempiuto. Inoltre, in merito al progetto relativo all’utilizzo del CSS presso la Centrale Edipower, allo stato la Regione Puglia si è espressa negativamente con parere del proprio comitato tecnico VIA, anche acquisendo il parere sfavorevole di ARPA Puglia;
- lo scenario previsto dal proponente risulta dunque non attendibile e inconferente ai fini del procedimento in esame;
- il proponente, in seguito ad esplicita richiesta dell’Ufficio procedente, ha prodotto una valutazione comparativa tra la localizzazione proposta nel progetto e quella suggerita dal

Consorzio ASI nel proprio parere, tuttavia tale valutazione non risulta appropriata sia con riferimento alla previsione dello scenario di utilizzo del CSS da parte di Edipower (allo stato non autorizzato e dunque non valutabile), sia con riferimento alla mancata valutazione della prossimità del sito prescelto (circa 500 m) dal Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa;

- in sede di prima conferenza di Servizi (del 27/05/2014) è stato richiesto al proponente *un piano di approvvigionamento dei rifiuti e un'analisi costi benefici supportata da un esame della sostenibilità economica dell'intervento*, al quale è stato dato riscontro con un elaborato (Allegato A elaborato del 06/06/2014) che effettua solamente una stima basata sui dati contenuti nel PRGRU, stimando che *il quantitativo in ingresso di circa 95.000 t/anno tra CSS primario e altri materiali residuali dal trattamento di RSU per la produzione di circa 75.000 t/anno di Ecoergite risulta disponibile in Regione, ove vi saranno 375.000 t/anno (senza considerare le quantità degli scarti dei recuperi) di cui circa 50.000 t prodotte nella provincia di Brindisi*, senza alcun ulteriore dettaglio sulla effettiva disponibilità e provenienza dei suddetti quantitativi, né stime connesse alle effettive percorrenze dei mezzi di trasporto del materiale in ingresso e in uscita (30 mezzi/giorno complessivi); tutte le stime effettuate dal proponente sono generiche e non consentono una valutazione di dettaglio degli effetti indotti a scala locale;
- con riferimento invece all'analisi costi benefici il proponente sostiene inoltre di non essere tenuto ad effettuarla e a dimostrare la sostenibilità economica dell'intervento, non trattandosi di un'opera pubblica e rientrando tali valutazioni nel rischio d'impresa;
- tuttavia ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. f) della L.R. 11/01 e s.m.i. lo SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve contenere i risultati dell'analisi economica di costi e benefici;
- tale aspetto è ritenuto rilevante anche in relazione alla tipologia di rifiuti da gestire, derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani, i quali sono sottoposti al sistema di tariffazione generale e per i quali deve essere garantita la completa copertura dei costi dell'intero sistema;
- in relazione alle diverse previsioni progettuali di utilizzo/scarico delle acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia (che dopo il trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione confluiscono con le acque provenienti dalle coperture/tetti in una vasca per poi essere utilizzate anche per l'irrigazione manuale delle aree verdi, oppure scaricate, previo passaggio in pozzetto di campionamento e controllo, nella rete meteorica esistente di Edipower) non viene fornito alcun dettaglio circa il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi idrici previsti, a seconda del recapito finale, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 185/2003 e R.R. n. 26/2013;
- il procedimento per l'approvazione del progetto di bonifica con la restituzione agli usi legittimi dell'area allo stato dei lavori della Conferenza non risultava completato;
- in relazione alla nota trasmessa da Edipower al MATTM con pec del 30/01/2015 e al parere rilasciato da quest'ultimo con nota prot. 1949/STA del 16/02/2015, pur prendendo atto di quanto in essa riportato, non si ritiene applicabile la previsione di cui al comma 7 dell'art. 34 del D.L.133/2014 (convertito con L. 164/2014) e s.m.i. all'impianto in esame in quanto lo stesso non è un *intervento o opera richiesto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, non è un *intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative*, non è un'opera lineare necessaria per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e non è neppure un'opera lineare di pubblico interesse;

- nello stesso parere del MATTM vengono fatte salve le determinazioni della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, che non ha competenza sul procedimento in esame, ma soltanto sul procedimento che riguarda il progetto proposto dalla società Edipower e che, allo stato, non risulta si sia ancora espresso in merito;
- con nota prot. 4883 del 20/04/2015 il MATTM ha trasmesso il Decreto prot. 123/STA del 09/04/2015 di approvazione del "Progetto unitario di bonifica suoli e acque di falda" trasmesso dalla Edipower spa, i cui lavori dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla notifica del Decreto e concludersi nei tempi stabiliti nel progetto stesso; il termine dei lavori di bonifica sarà certificato dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al seguito del quale sarà rilasciata dal Ministero la piena restituzione agli usi legittimi del sito bonificato;

Considerato che, in relazione alla accertata non coerenza con la pianificazione territoriale e con la programmazione in materia di rifiuti, oltre che con riferimento al contesto ambientale di elevata criticità prescelto per l'inserimento dell'intervento progettato, attesa anche la scarsa attendibilità dello scenario all'interno del quale sono stati valutati e quantificati gli impatti, il proponente non è riuscito a dimostrare la sussistenza di quei principi di compatibilità con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica che sono l'obiettivo da conseguire per le attività antropiche, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti.

Ritenuto, sulla base dei pareri espressi dai diversi enti interessati al procedimento, delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, sia in fase istruttoria che in fase decisoria e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, di dover adottare il conseguente provvedimento conclusivo del procedimento in questione con la formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale e le determinazioni circa l'istanza di AIA.

Accertata la propria competenza

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella zona industriale di Brindisi, all'interno dello stabilimento Edipower, proposto dalla società A2A Ambiente spa, e pertanto il conseguente diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi del comma 3, art. 14 della L.R. 11/2001 il provvedimento negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale preclude la realizzazione del progetto.

Il presente provvedimento sarà notificato al proponente, società A2A Ambiente spa, con sede legale in Via Lamarmora 230, Brescia e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:

- Consorzio ASI Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- ARPA Puglia DAP Brindisi;
- A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
- Autorità di Bacino della Puglia;

- Autorità Portuale di Brindisi;
- Capitaneria di Porto di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi;
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza archeologia della Puglia e Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Servizio Rischio Industriale - Ufficio Inquinamento e grandi impianti, Servizio Assetto del Territorio;
- Società Edipower spa;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - Divisione VII Bonifiche e Risanamento;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Energia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i. Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi, 16/06/15

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanna Annese

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.

Brindisi, 16/06/15

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani